

Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per le prima Infanzia

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 4 giugno 2001

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 23 dicembre 2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31.03.2022

Sommario

TITOLO I - OGGETTO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - FINALITÀ DEL SISTEMA

ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITÀ PUBBLICA

ART. 6 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART. 7 - SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

TITOLO IV – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 – VISIBILITÀ DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

ART. 9 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART.10 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART 10 BIS – ELENCO EDUCATORI DI INFANZIA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART.11 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART.12 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.13 - GRADUATORIE DI ACCESSO

ART.14 – FREQUENZA E TUTELA SANITARIA

ART.15 - RETTE

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.16 COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE, COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DI ZONA, E COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI

ART. 16 BIS – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO DEL SERVIZIO

ART.17 – PERSONALE DEI SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART.18 - FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 18 BIS –TITOLI DI STUDIO

ART.19 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART.20 - RACCORDO CON I PRESIDII SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.21 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART.22 - ACCREDITAMENTO

ART.23 – VIGILANZA

TITOLO VIII – GLI ASILI NIDO COMUNALI

ART.24 - FORMA DI GESTIONE

ART.25 - CALENDARIO SCOLASTICO, ORARIO E FUNZIONAMENTO

ART.26 - CRITERI DI AMMISSIONE: GENERALITÀ
ART.27 - CRITERI DI AMMISSIONE: PUNTEGGI
ART.28 - GRADUATORIE
ART.29 - FREQUENZA
ART.30 - RINUNCE
ART.31 - RETTE DI FREQUENZA
ART.32 – GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE
ART.33 - L'ASSEMBLEA DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI
ART 34 - IL CONSIGLIO

TITOLO IX - NORME FINALI

Art.35 - NORMA FINALE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di San Giuliano Terme.

Il presente regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 4.08.2003;
- Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2002 n.32 così come integrato dal D.P.G.R. n. 55/R/2018;
- Indirizzi dettati dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione.

TITOLO II SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favorisce, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell'infanzia.

6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata

cultura dell'infanzia.

Art. 3 - Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all'articolo 4 delle Legge Regionale 32/2002 e in particolare da:

- a) Nido di infanzia
- b) Servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare

Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

I. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia comprende le seguenti forme di titolarità e gestione:

- titolarità e gestione diretta da parte del Comune;
- titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- titolarità e gestione privata.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

3. Il Comune esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare determina:

- i servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta
- i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio
- il numero di buoni servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di accesso ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta
- i criteri per l'attribuzione dei buoni-servizio
- i criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie
- iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi
- programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi
- modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità
- la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie alla formazione ed all'aggiornamento degli educatori domiciliari, di cui al successivo articolo 7.

TITOLO III SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 5 – Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 6 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a. la quota di posti - parziale o totale - riservata dal servizio privato accreditato al Comune;
- b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d. il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune; e. le forme

di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art.7 – Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno sei iscritti.
In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il Comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa verifica della adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del Comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il Comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.
6. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
7. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
8. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Per i servizi autorizzati a decorrere dall'anno educativo 2014/2015, agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
9. Per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno è inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.
10. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
11. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
12. Ai servizi domiciliari non si applicano le disposizioni previste al Titolo VII del presente regolamento.

TITOLO IV INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 8 – Visibilità dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'accesso ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 9 - Informazione sui servizi

1. Il Comune coordina la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 10 - Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta saranno garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. La partecipazione, in particolare, si attua:
 - a. mediante colloqui individuali da organizzare antecedentemente all'inserimento ed ogni volta che si riterranno utili;
 - b. mediante riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni;
 - c. in incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
 - d. con laboratori in cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze professionali;
 - e. momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.
4. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
5. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
6. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 1 anno, i componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
7. Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
8. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art 10 bis – Elenco educatori di infanzia del Comune di San Giuliano Terme.

Il Comune di San Giuliano Terme istituisce l'elenco degli educatori di infanzia di cui alla Legge Regionale n.32 del 2002 – articolo 4, comma 1, punto b, al Regolamento Regionale n.41/R del 2013 – art.18.

L'elenco è istituito mediante un avviso di carattere permanente volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di coloro che posseggono i titoli di studio previsti all'articolo 13 del Regolamento Regionale n.41/R del 2013 per l'esercizio della funzione di educatore.

L'amministrazione potrà prevedere ulteriori requisiti professionali, come ad esempio l'aver partecipato a corsi di formazione per un minimo di ore l'anno, o requisiti morali, come l'assenza di condanne penali.

Chiunque in possesso dei requisiti può presentare domanda, e l'inserimento nell'albo avviene a seguito di un'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti indicati nella manifestazione di interesse. L'Ufficio Istruzione procede ogni anno alla verifica dei requisiti al fine del mantenimento del nominativo nell'elenco degli educatori.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 11 - Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di San Giuliano Terme, in età utile.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

Art. 12 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate on line. Il Comune fornirà adeguate informazioni sulla compilazione della domanda.
- 3 bis. Il periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di marzo e aprile, non può essere inferiore a tre settimane, durante le quali è possibile visitare le strutture, negli orari appositamente indicati.
4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 13 - Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'accesso di bambini (di volta in volta determinati nel bando).
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto all'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
5. La tabella di attribuzione dei punteggi elaborata dal Comune per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Art. 14 – Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
 - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza,

mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

5. Nei nidi d'infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza nel successivo anno scolastico si realizza nel servizio entro il mese di giugno. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio.

6. Il Comune promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 15 - Rette

1. Il soggetto gestore, se diverso dal Comune, concorda con lo stesso i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16 –Coordinamento gestionale e pedagogico comunale, Coordinamento gestionale e pedagogico di zona e coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi.

1. Il Comune realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.

Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 18 bis.

2. In coerenza con le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale individuate dal Regolamento regionale n. 41/R/2013 all'art.7, il Coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;

c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;

d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;

g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;

h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;

i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;

l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

3. Per quanto attiene alle funzioni di coordinamento zonale si richiama l'art 8 comma 1 e seguenti del DPGR 41/R 2013.

4. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi servizi le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico al fine di assicurare la qualità e la continuità degli

interventi sul piano educativo e l'efficienza sul piano gestionale.

5. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 18 bis.

Art. 16 bis - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio.

Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio.

Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 17 - Personale dei servizi e organizzazione del lavoro.

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario assegnati ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori ed opera secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di tipo non frontale quali la programmazione, la documentazione, la partecipazione delle famiglie e la formazione in ambito educativo e psicopedagogico che non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale -

6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini

all'interno dei servizi.

Art. 18 - Formazione permanente

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per l'attività non frontale.

Il Soggetto gestore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal Coordinamento Pedagogico di zona ed ogni educatore è obbligato nel rispetto di quanto prevede la norma per il rilascio dell'accreditamento.

Art. 18 bis – Titoli di studio

Gli educatori, il personale ausiliario e il coordinatore pedagogico devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dagli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Regolamento di attuazione n. 41/R/2013 così come integrato con Decreto G.R. n. 33/R del 20.06.2014) e da quanto stabilito da normativa successivamente intervenuta in materia.

Art. 19 - Servizio di refezione

1. Nei servizi in cui sia previsto viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.

2. Una apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

3. Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali.

4. Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta, corredata da prescrizione medica.

Art. 20 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;

b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

2. Il Comune promuove l'applicazione delle linee guida igienico-sanitarie per i servizi alla prima infanzia, predisposte d'intesa con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nei Servizi educativi per l'infanzia, il Comune assicura il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente in materia di vaccinazioni.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale D.P.G.R. 41/R/2013, con particolare riferimento a:

2.1. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standards previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con deliberazione della G.R. 787/03;

2.2. rispetto dei vincoli sulla ricettività, sui rapporti numerici fra operatori e bambini, sul sistema di rilevazione delle presenze giornaliere e sulla qualità del servizio previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;

- 2.3. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
- 2.4. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari;
- 2.5. progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove il servizio ha sede.
- 3.1. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di 60 giorni scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune, le informazioni di cui al successivo comma 7.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
- Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione, di cui al comma 2, viene comunicato entro i successivi 30 giorni al SUAP, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
7. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP del Comune:
- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del 28.12.2000 del n. 445 che attesta la permanenza dei requisiti della autorizzazione già concessa;
- b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.
8. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.
9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale costituisce una commissione multiprofessionale con competenze pedagogiche, tecniche e sanitarie.

Art. 22 - Accredimento

1. Sono interessati al regime dell'accrédimento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accrédimento:
- possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - presenza di un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di 20 ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi. Partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento organizzati e promossi dal coordinamento gestionale e pedagogico di zona;
 - attuazione delle funzioni e delle attività di direzione gestionale e coordinamento pedagogico del servizio, come previsto dall'art. 6 del Regolamento 41/R/2013;
 - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - conformità ai requisiti di qualità definiti in ambito zonale e disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio - culturale e/o portatori di handicap, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
 - esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;

- applicazione di un orario lavorativo frontale degli educatori non superiore a sette ore giornaliere;
 - assenza di procedure esecutive attive o in corso;
 - possesso di una procedura di rilevazione delle presenze giornaliere mediante un sistema anche informatizzato e di comunicazione alle famiglie delle assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività, compatibilmente con le modalità organizzative della struttura;
 - rispetto e adozione delle Linee Igienico sanitarie di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
 - adozione di un menù preventivamente approvato dall'autorità sanitaria locale.
3. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il comune.
 4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
 5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
 6. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
 7. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione/accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al servizio SUAP al fine di una sua valutazione.
 8. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
 9. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesta la permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
 - b) la domanda di rinnovo per l'accreditamento nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.
 10. Nel caso di accreditamento contestuale all'autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale di cui all'articolo precedente.
 11. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

Art. 23 - Vigilanza

1. Il Comune, mediante l'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, -mediante-due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, ovvero qualora il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, il Comune provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
3. Il Coordinamento Pedagogico zonale, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento e sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi in una logica di sostegno collaborativo.
4. Nel caso venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti dichiarati per il rilascio del titolo autorizzativo dell'accreditamento, il Servizio SUAP provvederà a comunicare all'interessato l'esito della verifica con diffida ad adempiere, concedendo all'interessato un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni e/o osservazioni.
Nei casi più gravi si procederà alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.
5. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

TITOLO VIII GLI ASILI NIDO COMUNALI

Art. - 24 Forma di gestione

1. Il Comune di San Giuliano Terme gestisce in economia gli asili nido di cui ha la diretta titolarità ai sensi dell'art. 113, lettera a), del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

Art. 25 - Calendario scolastico, orario e funzionamento

1. Gli asili nido comunali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30;
2. Gli asili nido sono divisi in tre sezioni: lattanti/piccoli, semidivezzi/medi, divezzi/grandi. Sia all'inizio che durante l'anno scolastico possono essere effettuati passaggi dei bambini da una sezione all'altra per intervento del Gruppo degli Operatori di cui all'art.17, sentito il Dirigente, con l'obiettivo di garantire, sulla base dello sviluppo psico-cognitivo del bambino, lo svolgimento di adeguate attività educative.
3. Gli asili nido iniziano la propria attività il 1 settembre e terminano il 30 giugno. L'inserimento dei bambini inizia dalla seconda settimana di settembre. Durante il mese di settembre, al fine di consentire l'adeguato inserimento dei bambini, verrà osservato il seguente orario di funzionamento: seconda settimana orario 7,30-13,30 senza mensa, terza e quarta settimana orario 7,30-13,30 con mensa. L'ingresso dei bambini al mattino è previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,20. Dopo tale ora non è più consentito l'ingresso dei bambini. Eventuali deroghe possono essere concesse dal dirigente esclusivamente per gravi motivi.
4. Annualmente il Dirigente stabilisce, con proprio atto e conformemente al calendario previsto a livello regionale per le scuole statali, il calendario delle festività e delle vacanze natalizie e pasquali.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilità di operare, nel caso di situazioni contingenti, variazioni di orario inerenti la funzionalità del servizio.

Art. 26 - Criteri di ammissione: generalità

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alla frequenza delle strutture educative per la prima infanzia tutti i bambini e le bambine già nati e che non abbiano maturato il diritto all'accesso alla scuola dell'infanzia alla data di scadenza del bando.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Comune di San Giuliano Terme con le modalità ed i tempi definiti dall'apposito bando. Nel termine di scadenza previsto dal bando si accettano le domande di ammissione per i bambini che compiranno i tre mesi di età entro il successivo mese di settembre e che non avranno compiuto il terzo anno di età entro il successivo mese di dicembre.

2. Negli stessi termini dovranno essere presentate, pena la decadenza dal posto assegnato, le domande di rinnovo di ammissione dei bambini già frequentanti.

3. Scaduti i termini di presentazione, non sono ammesse modifiche od integrazioni delle domande.

4. Ad ogni domanda, sulla base di quanto dalla stessa desumibile, sarà assegnato un punteggio complessivo scaturente dalla somma degli elementi previsti al successivo art. 27.

5. Nella domanda le famiglie potranno esprimere un ordine di preferenza per l'accesso alle diverse strutture educative per l'infanzia esistenti nel territorio comunale.

6. A partire dal mese di settembre, concluso il procedimento di scorrimento della graduatoria, il Comune consentirà la presentazione di domande ai bambini che avranno compiuto 3 mesi entro il mese di dicembre dell'anno educativo in corso.

Tali domande non andranno a concorrere nella graduatoria già formata ma seguiranno la stessa in ordine di invio.

L'assegnazione di tali posti bambino sarà effettuata nell'ipotesi in cui si renderà disponibile un posto e sarà esaurita la lista di attesa.

7. Si ammettono alla presentazione delle domande anche i bambini non residenti nel territorio comunale. Le domande dei bambini non residenti sono collocate in fondo alla graduatoria subordinate anche alle nuove domande presentate dalla chiusura del bando e fino a dicembre dell'anno in corso e qualora usufruiscono di un posto ad un nido comunale dovranno pagare la retta di frequenza piena.

8. I bambini non residenti nel territorio comunale ma figli dei dipendenti del Comune di San Giuliano Terme concorrono alla graduatoria come i residenti. Inoltre, il pagamento della retta di frequenza sarà ridotto sulla base dell'ISEE come da tariffe approvate annualmente dal Comune.

9. Nel caso in cui, completate le assegnazioni dei posti ai sensi del successivo art. 28, presso uno o più servizi educativi si riscontri ancora disponibilità di posti, il Dirigente dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il servizio/servizi interessato/i.

Art. 27 – Criteri di ammissione: punteggi

I criteri di ammissione ed i relativi punteggi saranno pubblicati nel bando di iscrizione al nido d'infanzia.

Art. 28 – Graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie di ammissione sono redatte a cura del Dirigente del Settore Amministrativo e Legale sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente articolo. In caso di assegnazione dello stesso punteggio a più domande, la collocazione in graduatoria sarà effettuata osservando i criteri di volta in volta indicati nel Bando.-

2. Le graduatorie provvisorie saranno affisse per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente. Coloro che ritenessero errato o incongruo il punteggio assegnato potranno presentare, entro il periodo di pubblicazione, motivato ricorso in carta semplice al Dirigente del Settore. Esaminati i ricorsi e sentito il parere del Consiglio di cui al successivo art. 34, il Dirigente curerà la redazione della graduatoria definitiva e la successiva pubblicazione della stessa per quindici giorni all'Albo Pretorio. Verranno così assegnati, secondo l'ordine di punteggio, tanti posti quali sono quelli disponibili ed i bambini che resteranno esclusi dall'ammissione sono inclusi in lista di attesa, così da consentire il loro graduale ed automatico inserimento nei posti rimasti liberi per rinunce o ritiri degli aventi diritto. La rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione dalla graduatoria di accesso. Ai sensi del Capo II della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è garantito, nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, il diritto di accesso ai documenti utilizzati per la formazione delle graduatorie.

Art. 29 – Frequenza e tutela sanitaria

1 Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Pertanto, le assenze ingiustificate che si prolunghino per un periodo superiore ai 10 giorni daranno luogo a dimissione. Si dà luogo altresì a dimissioni nel caso di inadempienze ingiustificate nel versamento delle rette di frequenza.

2. Non possono essere ammessi a frequentare bambini che presentano malattie infettive o trasmissibili in atto. È inoltre previsto l'allontanamento dal nido qualora il bambino presenti:

- a. febbre con temperatura ascellare superiore a 37,5 °C o rettale superiore a 38 °C;
- b. diarrea (scariche con feci liquide o di diminuita consistenza);
- c. vomito (due o più episodi nella stessa giornata);
- d. congiuntiva rosea o rossa con secrezione oculare bianco/gialla, palpebre appiccicose al risveglio, dolore ed arrossamento della cute circostante);
- e. eruzione cutanea;
- f. pediculosi.

3. La riammissione di bambini allontanati per le ragioni sopra specificate potrà aver luogo, anche se l'assenza è stata inferiore a cinque giorni, dietro presentazione di certificato del medico curante attestante l'idoneità alla frequenza e l'avvenuta esecuzione degli eventuali specifici trattamenti. In ogni caso la riammissione al nido dopo cinque giorni di assenza per malattia è subordinata alla presentazione di certificato redatto dal medico curante attestante l'idoneità alla frequenza.

4. Non sono ammessi alla frequenza, con l'eccezione dei soggetti con handicap, bambini temporaneamente portatori di apparecchi (gessati o in materiale sintetico, docce, tutori, stecche di zimmer, bendaggi, ecc.) nel caso influiscano sulla normale sicurezza dell'equilibrio e della deambulazione o che possano comunque ridurre, nell'ambiente nido, la sicurezza del portatore e/o degli altri bambini frequentanti.

Art. 30 - Rinunce

1. La famiglia del bambino può in qualunque momento rinunciare al posto previa comunicazione scritta

indirizzata all'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune. Tale comunicazione avrà effetto, anche per quanto attiene il pagamento della retta, dal mese successivo a quello di presentazione.

2. Al momento della rinuncia si procede all'inserimento dei bambini rimasti in lista d'attesa nella medesima sezione del rinunciatario valutando, ai sensi del precedente articolo 25, passaggi da una sezione all'altra eventualmente necessari.

3. Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia dovranno essere comunicate in forma scritta antecedentemente o contestualmente all'inizio dell'assenza.

Art. 31 – Rette di frequenza

1. L'Amministrazione Comunale determina, con apposito provvedimento, le rette da pagarsi a titolo di compartecipazione al costo del servizio.

2. L'utente non è tenuto al pagamento della retta di frequenza per i periodi e nel caso in cui l'asilo nido, per problematiche organizzative o strutturali diverse, non sia temporaneamente in grado di accogliere bambini in normali condizioni psico-fisiche o nel caso di mancata frequenza riconducibile al comma 4 dell'art.29.

Art. 32 - Gli Organi di partecipazione

1. Sono organi della partecipazione:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio

Per quanto attiene alle modalità di partecipazione e gli ambiti di intervento si fa riferimento, per quanto applicabile, all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 33 - L'Assemblea dei genitori e degli operatori

1. Il Comune organizza almeno due volte all'anno, presso ogni servizio educativo, l'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti e degli operatori per discutere sui temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché sul processo di realizzazione del progetto educativo. La prima Assemblea si svolgerà nel mese di novembre di ogni anno: in tale contesto saranno eletti i rappresentanti di ogni singolo servizio educativo all'interno del Consiglio di cui al successivo art. 34. I rappresentanti restano in carica per tutta la durata dell'anno educativo e possono essere rieletti.

Art. 34 – Il Consiglio

1. Il Consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.

2. Il Consiglio è così composto:

- n. 3 rappresentanti dei genitori di ogni singola struttura educativa (1 rappresentante per ogni sezione);
- n. 2 rappresentanti degli operatori di ogni singola struttura educativa;
- n. 2 rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio elegge il proprio Presidente nell'ambito dei rappresentanti dei genitori.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 35 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.